



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Primo Levi"**

Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM)

Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - C.U: UF5D2G

RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV

Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it

Sito web: <https://compensivoprimolevi.edu.it>



Circolare n.109

Al Personale docente

Al Personale ATA

Al Dsga

Notificata su RE

TRASMESSA VIA @TELEGRAM

PUBBLICATA IN <https://www.compensivoprimolevimarino.edu.it>

OGGETTO: Permessi di cui alla LEGGE 104/92 - Calendarizzazione anno -Scolastico 2025/2026

Relativamente all'oggetto si comunica quanto segue:

Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2024-2025

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.

Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Pianificazione dei permessi

Data la necessità di garantire il regolare funzionamento dell'organizzazione scolastica, si rende indispensabile concordare preventivamente le giornate di permesso in oggetto, elaborando un piano per la fruizione degli stessi.

Tenuto conto che:

- come indicato dalla nota ARAN (SC 066 Orientamenti Applicativi dell'01.08.2012), in risposta ad un apposito quesito "Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92": In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art. 5, comma 2, del D.L.165/2001;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso"
- lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: **"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa"**. il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura

di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione".

- Come da circolare Inps n. 45 dell'1.03.2011, circolare n. 13 del 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica e Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **"il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi e la relativa programmazione"**.

Tanto premesso, i dipendenti beneficiari dei permessi in oggetto sono tenuti a produrre una programmazione mensile da presentare **entro il giorno 5 di ogni mese** al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività scolastica ed «**evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione**» fermo restando, che in dimostrate situazioni di urgenza, le giornate possano essere modificate (giusta circolare applicativa INPS n. 45 dell'01.03.2011).

In tal caso, il lavoratore, previa istanza al dirigente scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma.,

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela dell'assistito, e con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Si fa presente, inoltre, che il CCNL 2006/09 all'art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi "... devono essere possibilmente fruiti dal personale in giornate non ricorrenti.

Si ricorda infine che:

- Non è possibile usufruire dei giorni di permesso nel caso in cui la persona assistita sia **ricoverata in ospedale** o strutture pubbliche e private dedicate all'assistenza sanitaria
- I soli dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso anche ad ore, nel **limite massimo di 18 ore mensili**

I docenti sono tenuti da CCNL a fruire dei permessi, per quanto possibile, in **giornate non ricorrenti** per evitare di coinvolgere sempre le stesse classi. Chi non avesse esigenze di utilizzo per un certo mese non dovrà presentare nessuna richiesta

Pertanto, gli interessati avranno cura di **presentare la Programmazione mensile esclusivamente tramite Sportello Digitale Axios**, usando la modulistica predisposta.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Riferimenti normativi

- Art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- Art. 5, c.2. Dlgs. 165/01;
- Art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n.183;
- Art. 15 del CCNL 2006-09 comparto scuola;
- Circolare del 5 Settembre 2008 , n.8, del Dipartimento della Funzione Pubblica

Marino, 22/10/2025

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano (*)

*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993*